CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Provvedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone non più operative ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 247/04.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri
e Conservatore del Registro delle Imprese,

- visto l'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, ai sensi del quale il Registro delle imprese è autorizzato ad avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti delle società di persone, per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi c) mancanza del codice fiscale d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, che espone quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'b') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- vista la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Verona n. 2/2021 che fornisce le istruzioni operative della procedura di cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi del DPR 247/04;
- visto il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ha individuato un elenco di n. 59 imprese che si trovano nella condizione di cui al punto b) e che presentano gli indici di inoperatività;
- considerato che la totalità delle imprese individuate non risultano titolari, di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare l'avvio del procedimento di 'cancellazione' dell'impresa;
- considerato che per alcune società, il domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese è risultato, all'esito dell'interrogazione tramite lo strumento di InfoCamere "Verifica pec", inesistente o revocato e quindi inidoneo alla notificazione della comunicazione di avvio del procedimento;
- ritenuto che tale fattispecie sia sostanziamente equiparabile all'assenza di domicilio digitale;

- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- dato atto che, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

- vista la determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri n. 457 del 27/10/2022 con la quale vengono fornite le modalità operative da seguire per notificare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di cui al D.P.R. 247/04;
- valutato quindi che anche il provvedimento finale di cancellazione possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l'avvio del procedimento, anche il provvedimento finale – in considerazione della identicità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato 'in via cumulativa' con provvedimento 'plurimo', destinato alle società di persone da cancellare;
- ritenuto opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, del presente provvedimento di cancellazione;
- visto che le imprese oggetto del presente procedimento di cancellazione sono state individuate a seguito di elaborazione delle informazioni di più banche dati dalle quali emerge che le stesse:
  - non risultano aver pagato il diritto annuale negli ultimi tre anni;
  - in alcuni casi hanno provveduto a chiudere la Partita Iva;
  - non hanno presentato negli ultimi tre anni pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- considerata inoltre l'ulteriore verifica dalla banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio finalizzata al riscontro dell'assenza di intestazioni di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari;
- visto altresì l'accertamento, tramite interrrogazione dell'archivio dell'ACI Automobile Club d'Italia Direzione Gestione e Sviluppo del PRA Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, per la verifica dell'assenza di intestazioni di veicoli (come riportato nella comunicazione dell'ACI prot. Gedoc 37425 del 11/05/2026)
- considerato che le imprese individuate sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese oppure, nel caso in cui l'attività economica sia ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento (del 08/04/2026 prot. Gedoc n. 27968/U) sull'Albo camerale on line per 55 giorni consecutivi (dal 08/04/2026 al 02/06/2026) e dell'affissione della relativa notizia (del 09/04/2026 prot. Gedoc n. 28625/U) pubblicata anch'essa sull'Albo camerale on line per 55 giorni consecutivi (dal 10/04/2026 al 04/06/2026);

- considerato altresì che una copia della citata comunicazione di avvio del procedimento e della relativa notizia sono state pubblicate sul sito camerale nella sezione deditata al Registro delle imprese - cancellazioni d'ufficio;
- considerato che in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio è stato compilato l'elenco delle imprese, di cui al documento allegato, di cui è possibile disporre la cancellazione dal Registro delle imprese;
- visto l'art. 3 comma 5 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, il quale stabilisce che: " *Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*"
- preso atto che il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 aprile 2023 (Tabella A) non prevede alcun diritto di segreteria per il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone, in quanto attivato dall'Amministrazione e non su istanza di parte;
- preso atto che, con riferimento al diritto annuo, non si procede ad alcuna riscossione in quanto il procedimento avviato il 22 giugno 2026 si è concluso entro l'anno solare quindi non è maturato alcun nuovo diritto annuo;
- preso atto che, non essendo maturato durante il procedimento, alcun nuovo diritto annuale, non sono dovuti pagamenti di sanzioni ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/93;
- dato atto pertanto di non aver nulla da rinunciare né con riferimento al diritto annuale né con riferimento ai diritti di segreteria;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio "Pubblicità legale e Anagrafe economica", che a tal fine appone in calce la propria firma;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il DPR 581/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

a) di iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004, la cancellazione delle n. 59 società di persone non più operative di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale (avendo accertato che nessuna delle società indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo) per la durata complessiva di **25 (venticinque)** giorni continuativi;

c) di ritenere che il presente provvedimento si intenda portato a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito camerale. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di **15 (quindici)** giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);

d) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese" per almeno **25 (venticinque)** giorni continuativi.

La Responsabile
del Servizio Pubblicità Legale
e Anagrafe Economica
(Dott.ssa Elena Cassani)

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Regolazione del Mercato
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.

Signed by SCOLA PIETRO
02.11.2026 07:39:30 UTC

Signed by CASSANI ELENA
29.10.2026 16:11:15 UTC